



Camera di Commercio  
Cuneo



FONDO EUROPEO DI  
SVILUPPO REGIONALE



  
alcotra  
PROGRAMMA ALCOTRA  
2007-2013

# VADEMECUM PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELLE IMPRESE

**Documento redatto da:**



A.C.S. srl - Spin Off del Politecnico di Torino Via Marco Polo, 32B -10129 Torino ITALIA  
Registro delle Imprese di Torino Numero di iscrizione, C.F. e P.IVA 09156500010  
Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v. Tel. +39.011.5818540 Fax +39.011.0907622  
info@acs-polito.it www.acs-polito.it



## Premessa

Il presente documento si propone di fornire alle aziende, con particolare riferimento a quelle di piccole e piccolissime dimensioni, informazioni pratiche in merito ai principali adempimenti previsti dalla normativa ambientale, con le azioni da intraprendere per avere garanzia di adempiere ai requisiti di una sempre più stringente normativa ambientale.

Il documento è articolato in 7 schede:

SCHEDA 1 - Emissioni in atmosfera

SCHEDA 2 – Impianti termici

SCHEDA 3 – Scarichi idrici


SCHEDA 4 – Gestione rifiuti

SCHEDA 5 – Approvvigionamento idrico

SCHEDA 6 – Controllo dei gas lesivi dello strato di ozono e a effetto serra

SCHEDA 7 – Certificato prevenzione incendi

In ciascuna scheda (e quindi per ciascuna tematica) sono indicate le eventuali procedure autorizzative e i principi gestionali da seguire.



## SCHEDA 1 - Emissioni in atmosfera

<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia Ambientale" - Parte V, s.m.i;</li> <li>- Determine Regionali sulle autorizzazioni in via generale.</li> </ul>
<b>Quando si applica la normativa sulle emissioni in atmosfera?</b>	Si applica quando un'azienda immette in atmosfera (ad esempio mediante un camino) qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa.
<b>Che cosa prevede la normativa sulle emissioni in atmosfera?</b>	<p>Se la propria attività genera emissioni in atmosfera è necessario richiedere una autorizzazione alle emissioni alla Provincia (Provincia di Cuneo, Tutela del Territorio – Ufficio Inquinamento Atmosferico e Qualità dell'Aria).</p> <p><b>Non sono soggetti</b> ad autorizzazione unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le emissioni generate dalle categorie di attività elencate nell'Allegato A alla presente scheda;</li> <li>- gli impianti termici (destinati alla climatizzazione degli ambienti) di potenzialità inferiore ai 3 MW.</li> </ul>
<b>L'autorizzazione alle emissioni</b>	<p><u>Autorizzazione in via generale:</u> la normativa vigente prevede che per le emissioni generate da alcune tipologie di impianti possano essere previsti iter autorizzativi semplificati. Tuttavia per poter seguire un iter semplificato è necessario che l'azienda ricada in uno dei settori per cui attualmente la Regione Piemonte ha predisposto le linee attuative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di climatizzazione</li> <li>- Stabilimenti del settore tessile</li> <li>- Laboratori orafi con fusione di metalli</li> <li>- Lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari</li> <li>- Lavorazione e trattamento di materiali metallici</li> <li>- Falegnamerie</li> <li>- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli</li> <li>- Trasformazione di materie plastiche</li> <li>- Essiccazione di cereali e semi</li> <li>- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami (pulisalvagenderie)</li> <li>- Impianti per attività di servizio, carica batterie, caldaie e sfiati</li> <li>- Cantieri per la rimozione di amianto</li> <li>- Impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e conglomerati bituminosi</li> </ul> <p>Per le emissioni derivanti da tali settori è possibile utilizzare la modulistica predisposta dalla Regione Piemonte e disponibile al seguente link del sito web della Provincia di Cuneo: <a href="http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria">http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria</a></p> <p>Se l'azienda non rientra in una delle tipologie elencate deve essere applicata l'autorizzazione ordinaria.</p> <p><u>Autorizzazione ordinaria:</u> per le emissioni che non rientrano in quelle "in via generale", è necessario richiedere l'autorizzazione in via ordinaria (o in via espressa). Tale autorizzazione va sempre richiesta prima della messa in esercizio e di ogni modifica al punto di emissione e/o alle caratteristiche dell'emissione. Tale autorizzazione si richiede presentando alla Provincia di Cuneo, Tutela del Territorio – Ufficio Inquinamento Atmosferico e Qualità dell'Aria istanza e relazione tecnica, redatte secondo la modulistica disponibile al seguente link della stessa Provincia: <a href="http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria">http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria</a>.</p>
<b>Caratteristiche delle autorizzazioni</b>	<p>L'autorizzazione alle emissioni (sia in via generale che ordinaria) ha una durata pari a 15 anni.</p> <p>La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.</p> <p>Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni specifiche per i singoli punti di emissione, cui il titolare dell'impianto deve scrupolosamente attenersi.</p>

## **ALLEGATO A: ATTIVITA' ESONERATE DALL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI**

Le seguenti attività sono esonerate dalla richiesta di autorizzazione per le proprie emissioni in atmosfera:

1. Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.
2. Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
3. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
4. Le seguenti lavorazioni tessili:
  - a) preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
  - b) nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
    - le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
1. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
2. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
3. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
4. Serre.
5. Stirerie.
6. Laboratori fotografici.
7. Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
8. Autolavaggi.
9. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
10. Macchine per eliografia.
11. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
12. Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
13. Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
14. Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
15. Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
16. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
18. Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
19. Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
20. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
21. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
22. Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

<b>- Categoria animale e tipologia di allevamento</b>	<b>- N° capi</b>
- Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	- Meno di 200
- Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	- Meno di 300
- Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	- Meno di 300
- Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	- Meno di 300
- Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	- Meno di 1.000
- Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	- Meno di 400
- Suini: accrescimento/ingrasso	- Meno di 1.000
- Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	- Meno di 2.000
- Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	- Meno di 25.000
- Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	- Meno di 30.000
- Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	- Meno di 30.000
- Altro pollame	- Meno di 30.000
- Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	- Meno di 7.000
- Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	- Meno di 14.000
- Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	- Meno di 30.000
- Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	- Meno di 40.000
- Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	- Meno di 24.000
- Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	- Meno di 250
- Struzzi	- Meno di 700

23. Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
24. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
25. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
26. Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
27. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.
28. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
29. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
30. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
31. ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
32. Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
33. Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

## SCHEDA 2 – Impianti termici

<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia Ambientale” - Parte V, s.m.i;</li> <li>- D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", s.m.i;</li> <li>- L. R. 28 maggio 2007, n° 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.</li> <li>- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n° 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".</li> </ul>
<b>Quando si applica la normativa sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici?</b>	<p>Si applica quando è presente in azienda almeno un impianto tecnologico destinato esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari) o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.</p> <p>La normativa <b>non si applica</b> a: caminetti, scaldacqua unifamiliari, etc.</p> <p>Deve essere evidenziato che la presente normativa è valida per impianti termici di potenzialità inferiore ai 3 MW.</p>
<b>Che cosa prevede la normativa sull'esercizio e manutenzione degli impianti termici?</b>	<p>Il proprietario (a meno che non deleghi un tecnico abilitato denominato "terzo responsabile") mantiene in esercizio l'impianto nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>periodo annuale di esercizio e durata giornaliera di attivazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei Comuni situati in area non montana (Zona climatica E)<sup>1</sup> gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore/giorno;</li> <li>• nei Comuni situati in area montana (Zona climatica F)<sup>2</sup> gli impianti di riscaldamento possono essere messi in funzione senza alcuna limitazione di periodo e/o di orario;</li> </ul> </li> <li>- <u>livello massimo della temperatura negli ambienti:</u> pari a 20°C, più 2°C di tolleranza;</li> <li>- <u>corrette tempistiche delle operazioni di manutenzione,</u> da effettuarsi secondo</li> </ul>

<sup>1</sup> **Comuni in zona climatica E, per cui è previsto un periodo di esercizio dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore/giorno:** Alba, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero D'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, Cervere, Ceva, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano D'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano D'Alba, Dogliani, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Gambasca, Genola, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Mombasiglio, Monastero Di Vasco, Monasterolo Di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte D'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montanera, Monteu Roero, Monticello D'Alba, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi D'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Racconigi, Revello, Riffredo, Roascio, Rocca De' Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Roddi, Rodello, Rossana, Ruffia, Sale Delle Langhe, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Michele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria D'alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga D'Alba, Sinio, Somano, Sommariva Del Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza D'Alba, Vicoforte, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Vottignasco.

<sup>2</sup> **Comuni in zona climatica F, per cui non sono previste limitazioni di periodo e/o di orario:** Acceglio, Aisone, Albaretto Della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Bossolasco, Boves, Briga Alta, Brossasco, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnovo Di Ceva, Celle Di Macra, Cerreto Langhe, Cervasca, Chiusa Di Pesio, Cissone, Cravanzana, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinò, Gaiola, Garessio, Gottasecca, Isasca, Lequio Berria, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Marmora, Marsaglia, Melle, Moiola, Mombarcaro, Monasterolo Casotto, Montaldo Di Mondovì, Montelupo Albese, Montemarle Di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Oncino, Ormea, Ostanta, Paesana, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Prunetto, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Roddino, Sale San Giovanni, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Scagnello, Serravalle Langhe, Stroppio, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola.

## SCHEDA 2 – Impianti termici

	<p>le indicazioni dell'impresa installatrice o dei fabbricanti dei singoli apparecchi installati (al proposito si raccomanda di consultare il libretto d'uso e manutenzione della caldaia);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>corrette tempistiche di effettuazione dei controlli di efficienza energetica ("prove fumi")</u>, da effettuarsi:<ul style="list-style-type: none"><li>• ogni quattro anni per gli impianti alimentati a gas di potenza inferiore a 35 kW aventi una anzianità inferiore a otto anni;</li><li>• ogni due anni per gli impianti alimentati a gas, di potenza inferiore a 35 kW e aventi una anzianità superiore a otto anni, nonché per gli impianti dotati di caldaia a focolare aperto (tipo "B") installati all'interno dei locali abitati, indipendentemente dall'età;</li><li>• ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido (es. gasolio) o solido di potenza inferiore a 350 kW e per gli impianti alimentati a gas di potenza compresa tra 35 kW e 350 kW;</li><li>• 2 volte l'anno per gli impianti termici aventi potenzialità superiore a 350 kW.</li></ul></li><li>- <u>livelli massimi di poveri totali e NOx</u>;</li><li>- delle <u>corrette tempistiche di rilascio del Bollino verde</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>• ogni quattro anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW;</li><li>• ogni due anni per gli impianti di potenza superiore a 35 kW.</li></ul></li></ul>
<b>Documentazione da possedere</b>	<p>Per ogni impianto termico il proprietario deve possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- libretto di impianto (per impianti termici di potenzialità inferiore ai 35 kW) o libretto di centrale (per impianti termici di potenzialità inferiore ai 35 kW) compilato ed aggiornato con l'esito delle manutenzioni e dei controlli di efficienza energetica periodici;</li><li>- presenza del codice impianto sul libretto;</li><li>- copie dei rapporti di controllo tecnico compilati dal manutentore dell'impianto con le periodicità stabilite per la manutenzione;</li><li>- presenza del bollino verde secondo le periodicità stabilite.</li></ul> <p>Inoltre, per impianti termici di potenzialità superiore ai 116 kW è necessario disporre della documentazione relativa al Certificato di Prevenzione Incendi (si rimanda alla Scheda 7).</p>



### SCHEDA 3 – Scarichi idrici

<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia Ambientale” - Parte III, s.m.i;</li> <li>- L. R. Piemonte 26 marzo 1990, n° 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”.</li> </ul>
<p><b>Quando si applica la normativa sugli scarichi idrici?</b></p>	<p>Si definisce <u>scarico</u> una immissione in fognatura, acque superficiali, o suolo/sottosuolo, di acque precedentemente utilizzate (per usi domestici o produttivi), tramite un sistema stabile di collettamento (tubazione).</p> <p>Gli <u>scarichi domestici</u> sono quelli provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.</p> <p>Gli <u>scarichi produttivi (o industriali)</u> sono invece quelli provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche.</p> <p>Se un'azienda possiede scarichi esclusivamente di tipo domestico (ad esempio bagni e cucine) ed è ubicata in un'area servita dalla pubblica fognatura, non è necessario attivare procedure di autorizzazione o controllo degli scarichi, in quanto gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi. E' sufficiente pertanto effettuare domanda di allaccio alla fognatura, secondo le modalità previste dal gestore locale.</p> <p>Sono invece necessari ulteriori adempimenti in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura;</li> <li>b) presenza di scarichi di tipo produttivo.</li> </ul>
<p><b>Che cosa prevede la normativa sugli scarichi idrici?</b></p>	<p><b>a) Impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura</b></p> <p>Quando l'ubicazione dell'azienda non consente l'allaccio alla fognatura o il gestore non consente il recapito nella stessa dei reflui produttivi è necessario individuare un recettore diverso per gli scarichi, ovvero un corso d'acqua.</p> <p>La normativa consente infatti lo scarico nel suolo e nel sottosuolo soltanto in taluni casi specifici (ad esempio lavorazione di rocce e minerali) o nel caso di impraticabilità tecnico-economica di altre soluzioni.</p> <p>Per scaricare in corso idrico è necessario richiedere una autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al Comune se gli scarichi sono esclusivamente di tipo domestico;</li> <li>- Alla Provincia se gli scarichi sono di tipo produttivo.</li> </ul> <p>Per quanto alla procedura di competenza comunale si rimanda al proprio Comune di competenza, mentre la modulistica della Provincia di Cuneo (Provincia di Cuneo, Tutela Territorio - Ufficio Gestione Scarichi Acque Reflue) è disponibile al seguente indirizzo: <a href="http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/servizio-gestione-scarichi-acque-reflue-urbane-domes">http://www.provincia.cuneo.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/servizio-gestione-scarichi-acque-reflue-urbane-domes</a>.</p> <p><b>b) Presenza di scarichi di tipo produttivo.</b></p> <p>Se l'azienda produce reflui di tipo produttivo, questi potranno avere destini diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>in fognatura</u>: per poter recapitare scarichi produttivi in fognatura è necessario il consenso del soggetto gestore, che potrà stabilire dei limiti di accettabilità nella concentrazione di talune sostanze. Con il recapito in fognatura, il soggetto gestore della fognatura stessa si assume l'onere della depurazione del refluo e della sua successiva immissione in ambiente;</li> <li>- <u>in corpo idrico</u>: per lo scarico in corpo idrico, come già descritto nel precedente punto a), è necessario richiedere l'autorizzazione alla Provincia, utilizzando l'apposita modulistica.</li> </ul>
<p><b>Caratteristiche delle autorizzazioni</b></p>	<p>L'autorizzazione allo scarico ha una durata pari a 4 anni.</p> <p>La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.</p> <p>Deve però essere evidenziato che le autorizzazioni per gli scarichi di tipo domestico (quelli rilasciate dai Comuni) spesso prevedono il tacito rinnovo.</p> <p>Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni specifiche per i singoli punti di scarico, cui il titolare dell'impianto deve scrupolosamente attenersi.</p>



## SCHEDA 4 – Gestione rifiuti

<b>Normativa di riferimento</b>	<p>– D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia Ambientale” - Parte IV, s.m.i.</p>
<b>Quando si applica la normativa sulla gestione rifiuti?</b>	<p>Si applica quando un'azienda possiede dei prodotti, materiali o sostanze di cui vuole disfarsi.</p> <p>La normativa prevede adempimenti diversificati a seconda che l'azienda produca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>rifiuti urbani (o ad essi assimilabili)</u>: sono tutti i rifiuti che vengono generalmente prodotti nelle civili abitazioni e quelli che hanno le medesime caratteristiche (es: carta, plastica, rifiuti urbani indifferenziati, etc.) ma prodotti da attività produttive;</li> <li>– <u>rifiuti speciali</u>: sono tutti i rifiuti prodotti da attività produttive non classificabili come rifiuti urbani (perché qualitativamente diversi o perché prodotti in grandi quantità).</li> </ul>
<b>Che cosa prevede la normativa sulla gestione rifiuti?</b>	<p>Se l'azienda produce <u>rifiuti assimilabili agli urbani</u>, essa può conferirli, a fronte del pagamento di una tassa/tariffa, al servizio pubblico di raccolta, che assolverà pertanto tutti gli obblighi legati al corretto smaltimento.</p> <p>Se l'azienda produce anche <u>rifiuti speciali</u> dovrà invece farsi carico personalmente del corretto avvio a smaltimento, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>SISTRI</u>: nel caso l'azienda             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) produca rifiuti pericolosi;</li> <li>b) abbia più di 10 dipendenti e produca rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o dalla potabilizzazione/trattamento delle acque e da abbattimento di fumi;</li> </ul>             essa è soggetta all'iscrizione al SISTRI, ovvero il sistema informatizzato nazionale di controllo della tracciabilità dei rifiuti.              Deve però essere evidenziato che alla data di pubblicazione del presente documento, l'applicazione del SISTRI è stata sospesa, sia dal punto di vista amministrativo (iscrizione e pagamento quote), sia operativo, fino al 30 giugno 2013.              Per la corretta gestione dei rifiuti è quindi necessario attenersi alle prescrizioni indicate ai punti successivi.           </li> <li>– <u>Selezione del trasportatore autorizzato</u>: per l'avvio a smaltimento dei rifiuti è necessario avvalersi di un trasportatore in possesso di una autorizzazione in corso di validità e, all'atto del carico del rifiuto presso l'azienda, deve essere verificato che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• il trasportatore sia autorizzato per il codice CER da smaltire;</li> <li>• il mezzo utilizzato sia autorizzato per il trasporto del medesimo codice CER.</li> </ul>             Le informazioni in merito ai trasportatori e agli smaltitori autorizzati possono essere reperite al seguente indirizzo:  <a href="http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx">http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx</a> </li> <li>– <u>Selezione dello smaltitore autorizzato</u>: per lo smaltimento/ recupero definitivo del rifiuto deve inoltre essere identificato, eventualmente con il supporto del trasportatore, un impianto di destinazione autorizzato al trattamento del rifiuto.</li> <li>– <u>Compilazione del formulario di trasporto</u>: il detentore del rifiuto (l'azienda) deve compilare il formulario di trasporto in 4 copie (i formulari di trasporto sono predisposti per essere creati in 4 copie). Esso va inoltre datato, firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Le singole copie del formulario seguono destini diversi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• La 1° copia resta al detentore (l'azienda);</li> <li>• La 2° copia, controfirmata dal destinatario finale (smaltitore) resta al trasportatore;</li> <li>• La 3° copia, controfirmata dal destinatario finale (smaltitore) resta al destinatario stesso;</li> <li>• La 4° copia, controfirmata dal destinatario finale (smaltitore) deve</li> </ul> </li> </ul>

	<p>essere restituita al detentore (azienda) entro 3 mesi dallo smaltimento, altrimenti occorre effettuare comunicazione alla Provincia di mancata ricezione. L'azienda deve conservare la 1° e la 4° copia dei formulari relativi ad ogni smaltimento per 5 anni.</p> <p>- <u>Compilazione del Registro di carico e scarico</u>: per le aziende più piccole, la corretta gestione dello smaltimento di un rifiuto termina con la ricezione della 4° copia del formulario di ogni smaltimento, in molti altri casi invece, alle aziende sono richiesti ulteriori adempimenti. In particolare devono compilare il Registro di carico e scarico le aziende che producono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti pericolosi;</li> <li>• rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o dalla potabilizzazione/ trattamento delle acque e da abbattimento di fumi.</li> </ul> <p>Le operazioni di carico (produzione) e scarico (avvio a smaltimento) del rifiuto devono essere registrate entro 10 giorni dall'effettuazione. Le aziende possono avvalersi delle associazioni di categoria per la tenuta dei registri, in tal caso i termini di registrazione sono di 30 giorni. I Registri di carico e scarico devono essere conservati per 5 anni. I Registri di carico e scarico devono essere numerati e vidimati dalla Camere di Commercio.</p> <p>- <u>Dichiarazione SISTRI</u>: nel caso l'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produca rifiuti pericolosi;</li> <li>• abbia più di 10 dipendenti e produca rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o dalla potabilizzazione/ trattamento delle acque e da abbattimento di fumi</li> </ul> <p>è tenuta annualmente (entro il 30 aprile) a predisporre la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti nel corso dell'anno precedente. Tale dichiarazione va presentata, su apposita modulistica cartacea o informatizzata, alla Camera di Commercio.</p>
<p><b>Corretto stoccaggio dei rifiuti in azienda</b></p>	<p>Oltre agli adempimenti sul corretto avvio a smaltimento, l'azienda è inoltre tenuta ad osservare i seguenti principi di corretta gestione dei rifiuti in azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità presenti in azienda;</li> <li>• quando il quantitativo di rifiuti in azienda raggiunge complessivamente i 30 m<sup>3</sup>, di cui al massimo 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi;</li> <li>• in ogni caso, anche se il precedente limite di quantità non viene oltrepassato, i rifiuti non possono restare in azienda per più di 1 anno;</li> </ul> </li> <li>- i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</li> <li>- i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e del vento;</li> <li>- i recipienti mobili in cui i rifiuti sono contenuti devono essere provvisti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;</li> <li>• dispositivi per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;</li> <li>• mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;</li> </ul> </li> <li>- i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette che rendano nota la natura del rifiuto;</li> <li>- per i rifiuti liquidi deve essere predisposto un bacino di contenimento di volume idoneo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 serbatoio: capacità del bacino almeno pari a quella del serbatoio;</li> <li>• 2 o più serbatoi: capacità almeno pari ad un terzo di quella complessiva dei serbatoi e comunque almeno pari a quella del serbatoio più grande.</li> </ul> </li> </ul>

## SCHEDA 5 – Approvvigionamento idrico

<p><b>Normativa di riferimento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia Ambientale” - Parte III, s.m.i;</li> <li>- D.P.G.R. Piemonte 29 luglio 2003, n°10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.</li> </ul>
<p><b>Quando si applica la normativa sull'approvvigionamento idrico?</b></p>	<p>La normativa sull'approvvigionamento idrico si applica in tutti i casi in cui un'azienda, per soddisfare le proprie necessità di acqua per usi civili e/o produttivi, necessita di un prelievo idrico sottoposto a <u>richiesta di concessione</u> alle autorità competenti.</p> <p>Sono soggette a concessione tutte le acque superficiali e sotterranee, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee</u>: il proprietario del fondo, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee e di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 l/s e comunque per un prelievo massimo di 5.000 m<sup>3</sup>/anno. Per uso domestico si intende l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;</li> <li>• <u>dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata</u>;</li> <li>• <u>dell'uso dell'acqua piovana</u> raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;</li> <li>• <u>del riutilizzo delle acque reflue depurate</u>.</li> </ul> <p><b><u>Non è necessario richiedere concessione</u></b> inoltre nel caso in cui un'azienda prelevi acqua dalla rete acquedottistica comunale o consortile, in tal caso infatti all'azienda non sono richiesti adempimenti diversi rispetto al semplice rispetto del Regolamento del gestore del servizio.</p>
<p><b>Che cosa prevede la normativa sull'approvvigionamento idrico?</b></p>	<p>Nei casi in cui sia necessaria una concessione, ovvero in tutti i casi diversi da quelli riportati in precedenza, è necessario presentare apposita istanza alla Provincia di Cuneo (Provincia di Cuneo, Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Acque).</p> <p>La concessione può essere richiesta per il prelievo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acque sotterranee: per tale tipologia di concessione è disponibile apposita modulistica al seguente link della Provincia di Cuneo: <a href="http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/ufficio-acque-modulistica/acqu-0;">http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/ufficio-acque-modulistica/acqu-0;</a></li> <li>- acque superficiali: per tale tipologia di concessione è disponibile apposita modulistica al seguente link della Provincia di Cuneo: <a href="http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/ufficio-acque-modulistica/acqu-2">http://www.provincia.cuneo.it/gestione-risorse-territorio/modulistica-gestione-risorse-territorio/ufficio-acque-modulistica/acqu-2.</a></li> </ul> <p>E' necessario evidenziare alcuni principi che regolano il rilascio delle concessioni all'uso di risorsa idrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le acque di falde profonde sono riservate all'uso potabile;</li> <li>- è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra falde profonde e falde superficiali.</li> </ul>
<p><b>Caratteristiche delle concessioni</b></p>	<p>La concessione è rilasciata per un periodo non superiore ai 30 anni (eccezioni: concessioni ad uso irriguo 40 anni; grandi derivazioni industriali 15 anni). La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.</p> <p>La concessione stabilisce la quantità d'acqua prelevabile e le modalità di captazione e comporta il pagamento di un canone annuo, il cui ammontare è funzione della quantità prelevata e del tipo di utilizzo.</p> <p>Inoltre, la concessione può contenere prescrizioni specifiche (ad esempio installazione di misuratori volumetrici), cui il titolare della concessione deve scrupolosamente attenersi.</p>

## SCHEMA 6 – Controllo dei gas lesivi dello strato di ozono e ad effetto serra

<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n°. 1005 “Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”;</li><li>- Regolamento (CE) 17 maggio 2006, n° 842 “su taluni gas fluorurati ad effetto serra”;</li><li>- D.P.R. 27 gennaio 2012, n° 43 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.</li></ul>
<b>Quando si applica la normativa sui gas lesivi dello strato di ozono e a effetto serra?</b>	<p>I gas lesivi dello strato di ozono e a effetto serra sono di norma essere utilizzati come gas refrigeranti negli impianti di refrigerazione (frigoriferi, impianti di condizionamento, etc).</p> <p>La normativa prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il divieto di utilizzo nelle manutenzioni e nei raddoppi di alcuni gas (gli idrofluorocarburi riciclati). E' importante verificare con un tecnico la presenza di tali gas all'interno dei propri impianti, in quanto il divieto di utilizzo potrebbe rendere difficoltose le manutenzioni e quindi il mantenimento in efficienza degli impianti.</li><li>- l'effettuazione di controlli periodici di assenza di fughe di gas in attrezzature e impianti contenenti quantitativi di gas uguali o superiori ai 3 kg. I controlli non si applicano invece in caso di quantitativi inferiori, ma è importante avere certezza dei quantitativi di gas presenti nelle attrezzature richiedendo una verifica ad un tecnico.</li></ul>
<b>Che cosa prevede la normativa sui gas lesivi dello strato di ozono e a effetto serra?</b>	<p>Se un impianto/ attrezzatura contiene almeno 3 kg di gas refrigeranti (6 kg se il circuito risulta ermeticamente sigillato) è necessario contattare un tecnico per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Far predisporre un libretto di impianto, sui cui dovranno essere annotate le caratteristiche dell'impianto, i controlli periodici effettuati e le strumentazioni utilizzate per i controlli</li><li>- Effettuare controlli periodici di assenza di fughe con le seguenti tempistiche:<ul style="list-style-type: none"><li>• almeno <u>annuale</u> per gli impianti contenenti una quantità di sostanza compresa tra 3 (6 kg se il circuito risulta ermeticamente sigillato) e 30 kg;</li><li>• almeno <u>semestrale</u> per gli impianti contenenti una quantità di sostanza compresa tra 30 e 300 kg;</li><li>• almeno <u>trimestrale</u> per gli impianti contenenti una quantità di sostanza maggiore di 300 kg.</li></ul></li></ul> <p>Se nell'ambito dei controlli vengono riscontrate fughe o perdite di gas, è necessario intervenire sull'impianto per scongiurare la perdita entro 15 giorni e successivamente, entro 30 giorni, ripetere il controllo.</p> <p>Per alcuni tipi di gas (gas a effetto serra) è inoltre necessario comunicare al Ministero dell'Ambiente, entro il 31 maggio di ogni anno, i quantitativi di emissioni di gas a effetto serra effettivamente immessi in ambiente nell'anno precedente. Tale adempimento può essere delegato ad un manutentore.</p>

## SCHEDA 7 – Certificato prevenzione incendi

<b>Normativa di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.R. 1 agosto 2011, n° 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”</li> </ul>
<b>Quando si applica la normativa sul certificato prevenzione incendi?</b>	<p>Tutte le attività sono soggette agli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro, che comprende anche il rischio incendio.</p> <p>Deve però essere evidenziato che la normativa vigente, individua delle attività cui è associato un rischio maggiore e tali attività sono soggette anche alla verifica da parte dei VVF e al rilascio del certificato prevenzione incendi.</p> <p>La normativa prevede 80 tipologie di attività per cui è richiesto il rilascio del certificato prevenzione incendi. Esse sono generalmente connesse all'uso di materie prime infiammabili e/o a processi potenzialmente rischiosi da punti di vista dell'incendio.</p> <p>Nell'allegato B è riportato l'elenco completo delle attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi, mentre nell'elenco seguente sono riportate le attività che più frequentemente si riscontrano nelle aziende in quanto non riconducibili ad attività specifiche, ma ad attività collaterali molto diffuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività 4: depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi (compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m<sup>3</sup>, o disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m<sup>3</sup>)</li> <li>- Attività 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi;</li> <li>- Attività 34: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;</li> <li>- Attività 44: stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;</li> <li>- Attività 49: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW;</li> <li>- Attività 69: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi;</li> <li>- Attività 70: locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m<sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg;</li> <li>- Attività 74: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;</li> <li>- Attività 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Che cosa prevede la normativa certificato prevenzione incendi?</b>	<p>Se un'azienda esercita una o più attività previste nell'Allegato B, allora è soggetto alla normativa sul rilascio del certificato prevenzione incendi.</p> <p>Deve essere evidenziato che la normativa sul rilascio del CPI suddivide le singole attività in 3 categorie (A, B e C) in funzione della dimensione. Per le tre categorie sono previsti adempimenti diversi e crescenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Categoria A (attività a basso rischio e/o standardizzata):</i> per tali attività è sufficiente presentare una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), ovvero una autodichiarazione firmata da un tecnico abilitato che attesti la regolarità delle misure antincendio. A seguito della presentazione della SCIA le attività possono essere esercitate. L'azienda potrà essere soggetta a eventuali controlli a campione da parte dei VVF.</li> <li>- <i>Categoria B (attività a medio rischio):</i> è necessario presentare ai VVF un</li> </ul>

## **SCHEDA 7 – Certificato prevenzione incendi**

progetto di adeguamento alla normativa antincendio, redatto da un professionista abilitato. Tale progetto dovrà essere approvato dai VVF. Al termine della effettuazione delle opere di adeguamento potrà essere inviata ai VVF la SCIA e avviata l'attività. L'azienda potrà essere soggetta a eventuali controlli a campione da parte dei VVF per il rilascio del CPI.

- *Categoria C (attività ad alto rischio)*: è necessario presentare ai VVF un progetto di adeguamento alla normativa antincendio, redatto da un professionista abilitato. Tale progetto dovrà essere approvato dai VVF. Al termine della effettuazione delle opere di adeguamento potrà essere inviata ai VVF la SCIA e avviata l'attività. L'azienda sarà soggetta a controllo da parte dei VVF per il rilascio del CPI.



## ALLEGATO B: ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 N m <sup>3</sup> /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		Rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		Fino a 2 m <sup>3</sup>	Oltre i 2 m <sup>3</sup>
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup> - Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup> - Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>
5	Depositi di gas combustibili compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup> :		Fino a 10 m <sup>3</sup>	Oltre i 10 m <sup>3</sup>
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>		Fino a 50 m <sup>3</sup>	Oltre 50 m <sup>3</sup>
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup> .		Fino a 100 m <sup>3</sup>	Oltre 100 m <sup>3</sup>
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 5 m <sup>3</sup> , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m <sup>3</sup> con punto di	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri

		infiammabilità superiore a 65 °C		
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	Fino a 10 m <sup>3</sup>	Oltre 10 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup>	Oltre 50 m <sup>3</sup>
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>			Tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			Tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			Tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			Tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			Tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			Tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			Tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in			Tutti

	genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Depositi fino a 20.000 kg	Tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		Fino a 500.000 kg	Oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			Tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			Tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti	Oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>		Fino a 2.000 m <sup>2</sup>	Oltre 2.000 m <sup>2</sup>
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti.	Oltre 25 addetti.
51	Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti

	aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti			
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> ;		a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m <sup>2</sup> b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m <sup>2</sup>	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m <sup>2</sup> b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m <sup>2</sup>
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>		Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Oltre 5.000 m <sup>2</sup>
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			Tutti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i. e art. 13 della legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			Tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			Tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			Tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.			Tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		Fino a 5.000 kg	Oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto

67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m <sup>2</sup>	Oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m <sup>2</sup>	Oltre 600 e fino a 1.500 m <sup>2</sup>	Oltre 1.500 m <sup>2</sup>
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		Fino a 3.000 m <sup>2</sup>	Oltre 3.000 m <sup>2</sup>
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			Tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m <sup>2</sup>
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> .	Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti.		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	Oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>			Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Tutte		